

CONTROLLO

Le società “micro” assoggettate all’organo di controllo

di **Fabio Garrini**

L'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#), in vigore dal 16 marzo, introduce nella **nuova formulazione dell'articolo 2477 cod. civ.** diversi limiti, molto più stringenti rispetto al passato, inerenti **l'obbligo di nominare l'organo di controllo nelle società**; la nuova articolazione normativa potrebbe portare società, che, per le loro dimensioni, possono redigere un **bilancio in forma “micro”** (perché rispettano i limiti dell'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)), a nominare un **organo di controllo**, posto che i parametri da **verificare si innescano secondo regole diverse**.

I limiti

L'[articolo 2435-ter, comma 1, cod. civ.](#) stabilisce che sono considerate **micro-imprese** le società di cui all'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) (ossia quelle che potenzialmente potrebbero redigere il bilancio in forma abbreviata) che nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato **due dei seguenti limiti**:

1. totale dell'**attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro**;
2. **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro**;
3. **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

I parametri che invece regolano la necessità di **nominare l'organo di controllo** sono contenuti nell'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#), in forza del quale la **nomina dell'organo di controllo** o del **revisore** è **obbligatoria**, tra le altre ipotesi, se la società ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**:

1. totale dell'**attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro**;
2. **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro**;
3. **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.

Le due previsioni non sono affatto allineate: si pensi ad alcune situazioni certamente familiari a tutti i colleghi.

Una prima **situazione anomala** è quella della **società immobiliare** che possiede alcuni immobili iscritti per un importo superiore ad € 2.000.000, senza dipendenti, che consegue ricavi limitati, ad esempio € 100.000 (situazione tutt'altro che remota, vista l'attuale modesta redditività del patrimonio immobiliare).

Tale società ha il diritto a redigere il **bilancio in forma “micro”**, perché solo uno dei parametri

supera il limite fissato (attivo € 175.000); ma, proprio perché supera uno dei parametri, è **tenuta a nominare l'organo di controllo** (visto che l'[articolo 2477 cod. civ.](#) impone la nomina al superamento anche di un solo dei parametri, ovviamente per due anni consecutivi).

Forse ancora più paradossale è la situazione della **società in liquidazione** che risulta, magari da tempo, inattiva perché è in attesa di vendere il proprio patrimonio immobiliare: anche in questo caso, qualora solo il parametro dell'attivo fosse superato, il bilancio potrebbe essere micro ma vi sarebbe l'**obbligo di nominare l'organo di controllo** se esso dovesse superare il limite di € 2 milioni.

L'[articolo 2435-ter, comma 2, cod. civ.](#) conferma le medesime semplificazioni già previste per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, ma accanto a queste dispone l'**esonero dalla redazione della nota integrativa**, purché in calce allo stato patrimoniale risultino le **informazioni previste dall'[articolo 2427, comma 1, numeri 9\) e 16\), cod. civ.](#)** (rispettivamente, le informazioni su **impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**, nonché l'ammontare dei **compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi e spettanti agli amministratori ed ai sindaci**).

Ora, fermo restando che i limiti individuati per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo sembrano davvero ridotti, come da molti segnalato, l'aspetto che lascia più perplessi è proprio il fatto che i **parametri dimensionali** che guidano la scelta della forma di bilancio e quelli che obbligano alla **nomina dell'organo di controllo non sono affatto allineati**.

E l'aspetto più particolare è proprio il fatto che una **realtà considerata di ridotta rilevanza economica**, tanto da **consentire di ridurre le informazioni da rendere ai terzi** sino ad eliminare la nota integrativa, sia considerata **meritevole di nomina dell'organo di controllo**.

Le due discipline meriterebbero un miglior coordinamento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE
Scopri le sedi in programmazione >